



Berna, 18 febbraio 2009

Destinatari:

- i partiti politici
- le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
- le associazioni mantello dell'economia
- le cerchie interessate

**Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto):
avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

il 18 febbraio 2009 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di effettuare una consultazione sulle modifiche della legge sulla medicina della procreazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere dell'economia e le cerchie interessate.

L'avamprogetto in consultazione disciplina, dando seguito all'approvazione di una relativa mozione presentata da entrambe le Camere, l'autorizzazione a effettuare la diagnosi preimpianto (DPI) nel quadro dei metodi di procreazione mediante fecondazione in-vitro. In generale, per diagnosi preimpianto s'intende l'esame genetico di un embrione generato esternamente all'organismo prima dell'impianto nell'utero della madre.

Con il disciplinamento proposto, il divieto della diagnosi preimpianto come previsto dall'attuale legge sulla medicina della procreazione (LPAM) è sostituito, nel rispetto delle condizioni quadro restrittive di diritto costituzionale dell'articolo 119 Cost., da un'autorizzazione sottoposta a severe condizioni. Secondo il nuovo disciplinamento, possono ricorrere alla DPI le coppie che, a causa del loro patrimonio genetico, sono soggette a un elevato rischio di trasmettere ai bambini la predisposizione a contrarre una grave malattia. Grazie alla DPI hanno a disposizione un'alternativa a una diagnosi prenatale, da effettuare durante la gravidanza, seguita da un'eventuale interruzione di quest'ultima. Al contempo, il disciplinamento è volto a garantire la tutela della dignità umana e ad impedire gli abusi.

Allo scopo di conseguire questo obiettivo, il disciplinamento proposto prevede una forte limitazione delle indicazioni che giustificano una DPI. Questa può essere effettuata unicamente se non è possibile evitare in altro modo il pericolo concreto che una determinata predisposizione genetica per una malattia grave, riscontrata presso i genitori, possa essere trasmessa ai figli. Deve trattarsi di una malattia che insorge con grande probabilità prima del cinquantesimo anno d'età e per la quale non esiste un'adeguata ed efficace terapia.

Rimangono dunque vietate tutte le applicazioni nel quadro di una prevenzione generale («screening») contro anomalie genetiche spontanee (p. es. Trisomia 21) oppure nel tentativo di aumentare le probabilità di successo del trattamento contro l'infertilità. È parimenti vietato impiegare la DPI per scegliere un embrione con un determinato tipo di tessuto per una successiva donazione di tessuti od organi allo scopo di salvare un fratello o una sorella malati. In generale sono proibite tutte le applicazioni che non sono legate a una malattia.

Inoltre, il nuovo disciplinamento prescrive che i medici che effettuano la DPI assicurino una consulenza genetica completa e adottino misure per garantire la qualità. Allo scopo di controllare l'adempimento di questi compiti, il disciplinamento prevede, oltre alle disposizioni vigenti contenute nella LPAM e nella legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU), un ordinamento d'autorizzazione e di notifica a diversi livelli. In particolare, ogni singola DPI deve essere notificata all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), assieme all'indicazione, immediatamente dopo che la coppia interessata ha espresso il suo consenso ma prima dell'esecuzione. Per i laboratori che effettuano l'esame genetico vanno applicate le disposizioni della LEGU (requisiti in materia di qualità e obbligo d'autorizzazione).

Infine, il disciplinamento contiene prescrizioni per la valutazione della legge e prevede la possibilità di sostenere progetti di ricerca relativi agli effetti della DPI mediante risorse finanziarie federali.

Vi invitiamo cortesemente a fare pervenire all'Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, i vostri pareri in merito al presente avamprogetto e ai relativi commenti entro il

18 maggio 2009.

Trovate i dettagli inerenti alla procedura di consultazione nell'omonimo allegato.

Ulteriori esemplari della documentazione per la consultazione possono essere scaricati dal sito <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ringraziandovi sin d'ora per la collaborazione, Vi trasmettiamo distinti saluti.

Pascal Couchepin
Consigliere federale

Allegati:

- Avamprogetto e rapporto esplicativo oggetti della consultazione
- Elenco dei destinatari
- Dettagli inerenti alla procedura di consultazione